

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore allo Sport Renzo Masi;

Udito l'intervento del consigliere Petrocelli (gruppo Misto), che si dichiara ben contento che si adotti questo strumento, che poteva arrivare anche prima, importante per ottimizzare le risorse sul territorio, quali il volontariato e l'associazionismo.

Premesso che con deliberazione n. 125 del 15.12.1992 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per la concessione in gestione e l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi comunali;

Vista la L.R. del 3/1/2005 n. 6, con la quale sono disciplinate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi;

Considerato come la L.R. del 3/1/2005 n. 6 stabilisca che il Comune può concedere in gestione i propri impianti sportivi solo attraverso una procedura concorsuale pubblica, individuando quali possono essere i soggetti affidatari ed i criteri da introdurre nel regolamento per la gestione degli impianti;

Considerato pertanto che con l'entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, questa Amministrazione ritiene necessario procedere ad una ridefinizione delle norme che disciplinano la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

Ritenuto in particolare stabilire, col suddetto Regolamento, gli indirizzi generali relativi alle modalità di gestione degli impianti sportivi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio economico finanziario;
- di non rilevanza contabile reso dal responsabile del servizio economico-finanziario;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti: n. 14 (risultano temporaneamente assenti i consiglieri Borri, Marchi e Roselli)
- voti favorevoli : n. 11
- consiglieri astenuti: n. 3 (Dorigoni, Farina, Lumachi M.)

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", con il quale si disciplinano le modalità di concessione in uso e gestione, nonché l'utilizzo degli stessi;
- 2) di abrogare il Regolamento per la concessione o l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 125 del 15.12.1992, nonché quello per l'uso della palestra di Montopolo approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 5.3.1984.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del d. lgs. N. 267/2000;

Visto l'esito della votazione separatamente resa, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n. 14
- voti favorevoli : n. 11
- consiglieri astenuti: n. 3 (Dorigoni, Farina, Lumachi M.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(segue allegato)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

LEGENDA

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Riferimenti normativi e oggetto
- ART. 3 - Finalità
- ART. 4 - Individuazione degli impianti
- ART. 5 - Classificazione delle attività sportive
- ART. 6 - Forme di gestione
- ART. 7 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale
- ART. 8 - Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico
- ART. 9 - Affidamento in gestione di impianti sportivi minori di rilievo comunale
- ART. 10 - Responsabile del procedimento
- ART. 11 - Criteri di assegnazione
- ART. 12 - Norme generali sulla vigilanza
- ART. 13 - Accesso agli impianti
- ART. 14 - Sospensione delle concessioni
- ART. 15 - Funzionamento degli impianti
- ART. 16 - Obblighi del gestore
- ART. 17 - Orari e tariffe
- ART. 18 - Regole per l'uso degli impianti
- ART. 19 - Responsabilità dei gestori
- ART. 20 - Revoca assegnazione impianti
- ART. 21 - Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive
- ART. 22- Esercizio attività bar –ristoro ed altre attività commerciali
- ART. 23 - Pubblicità
- ART. 24 - Durata della concessione e rinnovo
- ART. 25 - Controlli e sanzioni
- ART. 26 - Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto
- ART. 27 - Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune
- ART. 28 - Revoca accesso agli impianti
- ART. 29 - Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive
- ART. 30 - Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive
- ART. 31 - Spese d'atto
- ART. 32 - Controversie
- ART. 33 - Entrata in vigore

ART. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo o gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione Comunale od al gestore dell'impianto;
- per canone la somma annuale che il gestore di un impianto deve versare all'Amministrazione;
- per cauzione la somma che il gestore dell'impianto deve versare all'amministrazione a garanzia di eventuali danni agli impianti da questi arrecati;

ART. 2

Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dalla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005.

ART. 3

Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via referenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

ART. 4 **Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Stadio comunale posto nel Capoluogo in Viale Garibaldi;
- Campo sportivo posto in via Bini Smaghi frazione di Cerbaia;
- Campo sportivo posto in via Cofferi nella frazione di Mercatale ;
- Campo sportivo di Montefiridolfi posto nella frazione di Montefiridolfi;
- Parco sportivo La Botte posto località Calzaiolo;
- Palestra polivalente posta nella frazione di Mercatale Via Cofferi;
- Palestra presso Scuola Media nel Capoluogo Via Montopolo

B) impianti sportivi ad uso scolastico:

- Palestra Scuola Elementare posta nel Capoluogo Via Empolese

C) impianti sportivi minori di rilievo comunale :

- Palestra Centro Lotti posta nella frazione di Mercatale V.P.;
- Palestra posta nella frazione di La Romola via Treggiaia;
- Palestra posta nel capoluogo Via del Cassero;
- Palestra posta nella frazione del Bargino;
- Impianto di basket all'aperto posto nei giardini del Capoluogo in Via della Liberta'

A detti impianti si applica il seguente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

ART. 5 **Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche , ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune , anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole.
- Attività sportiva di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati , tornei, gare e manifestazioni ufficiali , organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 6 **Forme di gestione**

Le strutture di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del testo unico degli Enti Locali oppure società, associazione e fondazioni partecipate dallo stesso Comune;

b) mediante affidamento in gestione , in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche , enti di promozione sportiva , discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di San Casciano in Val di Pesa , individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento.

Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi essenziali che disciplinano i rapporti fra Amministrazione Comunale e società sportiva.

ART. 7

Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate dall'art. 6, è riservata , sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche , enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative , ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. In fase di selezione viene data preferenza alle associazioni o società sportive costituite in forma associata.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di San Casciano Val di Pesa, potrà avvenire direttamente a trattativa privata , solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezioni come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, comma1 della L.R. 3/1/2005 n. 6, e del successivo art. 11 del presente Regolamento.

La scelta dell'affidatario, tra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di selezione di evidenza pubblica così regolata:

la Giunta Comunale esprime con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti dal Bando di selezione predisposto successivamente dal responsabile del Servizio. La deliberazione e l'avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Il Bando indica i dati indicativi dell'area da concedere in gestione, coloro che possono partecipare e i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione, e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, l'esperienza maturata nella gestione degli impianti con la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, con riferimento all'attività svolta sul territorio , il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, ed in particolare alle attività svolte nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa , tenendo comunque conto le priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 11.

La durata massima dell'affidamento in gestione viene stabilita secondo i criteri stabiliti di cui al successivo art. 24 e non può, in ogni caso superare i quindici anni.

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti ed i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative , ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale, saranno contenute nella convenzione. Per quanto riguarda le utenze queste possono essere assunte a

carico del Comune , con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si tratti di impianto ad uso promiscuo con le attività scolastiche o altre attività gestite direttamente dal Comune.

Il concessionario dovrà provvedere , compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di San Casciano Val di Pesa, che lo richiedono per lo svolgimento dell'attività didattica ed alle Associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive .

Il concessionario sarà tenuto altresì a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti.

Al gestore spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti nell'area in gestione da parte di assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati ad attività organizzate dal Comune con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione.

d) eventuali contributi che il Comune può ritenere di concedere per i consumi di acqua ed eventuali corrispettivo per i lavori di manutenzione ai campi da gioco ed al verde ad essi circostante.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi determinate dal gestore, devono essere approvate ogni anno dal Comune . Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

ART. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico

Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici , da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente art. 7.

ART. 9

Affidamento in gestione di impianti sportivi minori di rilievo comunale

La concessione in gestione degli impianti sportivi minori di rilievo comunale è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3., comma 1 della L.R. 3/1/2005, n. 6 e del successivo art. 12. Dovrà in ogni caso essere valutata:

- esperienza nella gestione della struttura interessata;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio comunale;
- esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- la convenienza economico dell'offerta;

la valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti al successivo art. 11.

ART.10

Responsabile del procedimento

Alla programmazione, controllo ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Servizio competente.

L'uso temporaneo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

ART. 11 **Criteria di assegnazione**

Negli affidamenti di cui agli art. 7, 8 e 9 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensione ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento; progetto tecnico di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

ART. 12 **Norme generali sulla vigilanza**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che ivi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

La società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

ART. 13 **Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti in gestione è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di San Casciano Val di Pesa. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a San Casciano Val di Pesa, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo art. 21.

E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere spazi sportivi disponibili, destinati a proprie

iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinata.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito dall'art. 21 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale può sospendere la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per la sospensione nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

ART. 15

Funzionamento degli impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

ART. 16

Obblighi del gestore

Il gestore si obbliga:

a) ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni;

b) ad osservare per i dipendenti il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

c) a garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro ai lavoratori assunti dal precedente gestore;

d) a garantire condizioni minime predefinite e dignitose nel caso si ricorra a contratti di collaborazione;

e) ad usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso immobiliare in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;

f) ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il piano di classificazione acustica del territorio;

g) provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde esistenti, al servizio di custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature;

h) ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle spese per i consumi di rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.).

i) assicurare la disponibilità dei campi per lo svolgimento dei campionati alle società sportive che ne facciano richiesta.

j) pagamento di un canone annuo a favore del Comune che sarà stabilito in base al valore dell'impianto aggiornato ogni qual volta l'indice ISTAT per i consumi delle famiglie della Provincia di Firenze subisca un aumento superiore al 3%;

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti. Le nuove strutture od opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile. Il Comune può a suo insindacabile giudizio, riconoscere al concessionario, un corrispettivo correlato agli interventi effettuati oltre IVA nella misura di legge.

La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore di interventi

di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture, viene disciplinata dalla convenzione.

ART. 17 **Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi, articolata con agevolazioni per le società sportive o di volontariato locale, da corrispondere direttamente al gestore.

ART.18 **Regole per l'uso degli impianti**

L'Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, fornisce specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici e dei consumi di acqua;
- criteri di utilizzazione di impianti e di attrezzature ;
- installazione di materiale pubblicitario.

ART. 19 **Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi od altro. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore.

Il gestore assume, rilevando indenne il Comune, da ogni responsabilità civile e penale che può derivare da persone o cose a causa o in dipendenza della gestione d'uso.

Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione del Comune, il quale in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 **Revoca assegnazione impianti**

. La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive o all'utilizzo temporaneo secondo le procedure di cui al presente regolamento, viene disposta dall'Amministrazione comunale in casi di accertata irregolarità nella gestione, o qualora venga disatteso gli interessi dell'Amministrazione Comunale indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, o per violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali.

L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.) alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

Il Comune di riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre l'utilizzo dell'impianto, per il periodo ritenuto necessario.

Qualora il gestore intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 21

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive

Gli impianti sportivi in gestione o parti di essi possono essere concessi dal Comune per iniziative sportive ed extra-sportive occasionali a società, gruppi sportivi o associazioni, anche non aventi sede nel Comune di San Casciano Val di Pesa, alle seguenti condizioni:

- ottenimento dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte del Comune con istanza presentata almeno 15 giorni prima, nonché dell'autorizzazione, se prevista, nel rispetto del piano di classificazione acustica del territorio e relativi regolamenti di attuazione;
- pagamento delle tariffe d'uso o rimborso delle spese dei consumi, a favore del gestore;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con la programmazione del gestore;
- versamento al Comune di un deposito cauzionale, se ritenuto necessario, in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto, da restituirsi al termine della manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.

Quanto disposto al precedente comma non si applica per le attività organizzata direttamente dal gestore dell'impianto, ad eccezione del rilascio di autorizzazione da parte del Comune per attività extra-sportive, nonché dell'autorizzazione, se prevista, nel rispetto del piano classificazione acustica del territorio e relativi regolamenti di attuazione.

Tutti gli utilizzi per attività sportive ed extra-sportive da parte di terzi non contemplati nel precedente comma, possono essere autorizzati e concessi solo dall'Assessorato allo Sport, previ accordi onerosi e su richiesta presentata da:

- le stesse società locali gestori di impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto, da parte di terzi;
- terzi direttamente a questa Amministrazione.

Anche nel caso di cui al comma precedente dovrà essere applicato quanto previsto dal 1° comma.

Le associazioni ed organismi del territorio che organizzano senza scopo di lucro, manifestazioni occasionali extra-sportive nell'area degli impianti sportivi, ad esclusione dei campi da gioco, possono essere esonerate dal pagamento della tariffa di utilizzo dell'impianto stesso, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, e potrà essere posto a loro carico il rimborso spese per i consumi.

Per le attività extra-sportive da parte di terzi, vengono riconosciute le priorità di cui all'art. 30.

ART. 22

Esercizio attività bar –ristoro ed altre attività commerciali

Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta. L'autorizzazione è

vincolata ai sensi dell'art. 48 della L.R. 28/05 unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il gestore può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale ed a suo insindacabile giudizio a svolgere attività di tipo commerciale connesse agli impianti sportivi e ricreativi, qualora ne ricorrano le condizioni, in base alle normative vigenti in materia ed urbanistiche. Tali attività, se autorizzate, possono essere gestite direttamente o affidate a terzi.

ART.23 Pubblicità

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul gestore. L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività.

ART. 24 Durata della concessione e rinnovo

La durata della concessione viene stabilita in anni cinque. In caso di progetto di ampliamento e di ristrutturazione degli impianti esistenti, se il progetto prevede interventi pari o inferiori a € 500.000,00 la durata sarà dieci anni, se superiori a € 500.000,00 la durata sarà di quindici anni e non può, in ogni caso superare il termine di anni quindici.

Alla scadenza la concessione non potrà essere rinnovata.

ART. 25 Controlli e sanzioni

Il personale del Comune avrà libero accesso all'impianto per le verifiche ed i controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.) sulla conduzione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro sia nocivo all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito, potrà essere applicata la sanzione della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta del danno.

ART. 26 Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto

Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati né sostituiti né modificati senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature rese inefficienti o pericolose per l'utenza.

Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione.

Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione della società.

ART. 27 Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune

L'uso temporaneo per attività e manifestazioni sportive, degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune abbia comunque acquisito la disponibilità, è aperto a tutti coloro che praticano una delle discipline sportive per le quali l'impianto è stato costruito e che intendono usufruire dell'impianto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'uso è subordinato al pagamento di una tariffa oraria che sarà stabilita con atto della Giunta Comunale.

Possono chiedere l'uso temporaneo degli impianti i seguenti soggetti:

- a) società sportive regolarmente costituite o loro strutture associative e che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI disputanti regolari campionati;
- b) enti ed associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e che operano sul territorio comunale.
- c) soggetti pubblici e privati

Nel caso in cui le richieste di uso temporaneo per attività o per manifestazioni superino la possibilità di ricezione degli impianti, a parità di condizioni, è data la precedenza agli Enti, alle società ed alle associazioni che da più anni senza soluzione di continuità praticano la disciplina alla quale l'impianto è destinato e che operano sul territorio comunale indirizzando prevalentemente la loro attività verso obiettivi di formazione e socializzazione.

L'uso temporaneo per attività e per manifestazioni è concesso con autorizzazione del responsabile del servizio.

L'uso degli impianti per manifestazioni non sportive viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale che, qualora la manifestazione sia senza scopo di lucro, potrà prevedere anche la possibilità di uso gratuito in considerazione al tipo di manifestazione.

I Comuni stipulano convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione di impianti sportivi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

ART. 28

Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal servizio competente del Comune per:

- violazione degli accordi sottoscritti;
- ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti facenti parte delle società sportive che utilizzano temporaneamente l'impianto, risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte della società sportiva, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.), alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

ART. 29

Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive

La richiesta d'uso temporaneo degli impianti sportivi deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio degli allenamenti per il campionato, torneo o manifestazione.

Nella domanda si dovrà chiaramente specificare ed esplicitamente dichiarare di accettare:

- a) di conoscere le norme del presente regolamento;
- b) di utilizzare l'impianto solo per l'uso autorizzato;
- c) di accettare che il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso di mancato utilizzo

dell'impianto,

d) di indicare, nella richiesta di utilizzo dell'impianto, il responsabile per l'attività per cui l'impianto viene concesso.

Le società sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune assumono:

1) assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni;

2) devono rilevare indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata e per qualsiasi motivo;

3) si obbligano a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso dell'impianto;

4) devono assumere, rilevando indenne l'Amministrazione Comunale, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone, o cose a causa o in dipendenza della gestione o uso del complesso immobiliare;

5) devono assumere altresì responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi premissi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30

Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive

Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc., che perseguono scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.

In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio comunale.

Le domande devono essere presentate all'Assessorato allo Sport almeno quindici giorni anteriori alla data di svolgimento della manifestazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

ART. 31

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione conseguenti alla stipula della convenzione saranno a carico del gestore.

ART. 32

Controversie

Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore che non abbiano potuto essere definite in via amministrativa sono definite dal foro di Firenze.

ART. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 15.12.1992.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.
